

Fondazione FASC
Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri

APPALTO DEL SERVIZIO DI RISK MANAGEMENT

CAPITOLATO TECNICO - SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (di seguito definito "FASC"), con sede legale in Milano, Via Tommaso Gulli 39, CF 80078850155, nella persona del suo legale rappresentante, Claudio Claudiani, nato a Terni il 8/1/1948, nella sua qualità di Presidente

E

la società

(di seguito FASC ed Appaltatore o Risk Manager e, congiuntamente considerati, sono definiti le "Parti").

PREMESSE

1. Il FASC, già Ente di diritto pubblico per effetto della L. n. 70/1975, e trasformato, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in Fondazione di diritto privato in attuazione del disposto di cui all'articolo 1 del D. lgs. n. 509/1994, ha lo scopo di assicurare trattamenti previdenziali aggiuntivi a favore dei dipendenti con qualifica di impiegati e quadri di aziende che applicano il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, il CCNL per il personale dipendente dalle Agenzie Marittime Raccomandatarie, Agenzie Aeree e Mediatori Marittimi e che sono iscritte ai fini contributivi e previdenziali presso l'INPS nel settore Terziario.

2. Con bando pubblicato in data il FASC ha indetto una procedura ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (codice dei contratti pubblici) per l'affidamento del servizio di Risk Management delle risorse della Fondazione FASC, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. In seguito all'espletamento della procedura di gara, il FASC ha aggiudicato il servizio all'Appaltatore alle condizioni economiche previste nell'offerta presentata da quest'ultimo.

4. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del FASC in data il servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore in via definitiva ed è stato delegato il Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, alla sottoscrizione del presente contratto.

5. L' Appaltatore, come accertato all'esito delle operazioni di gara, è risultato in possesso dei requisiti speciali di partecipazione previsti dal Bando e dal Disciplinare.

6. L'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per l'importo di € mediante

ART. 1 **(Oggetto del Contratto)**

Con l'appalto di cui al presente contratto, FASC, Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri, persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94, affida all'appaltatore, per il periodo di due anni, le seguenti attività:

1. Elaborazione e manutenzione annuale del modello di Asset Liability Management (ALM). Aggiornamento in funzione di possibili future revisioni e/o aggiustamenti. Monitoraggio e aggiornamento del livello di capitalizzazione (funding ratio annuale decennale trentennale e cinquantennale) e dei principali rischi individuati con il supporto della Fondazione, utilizzando i dati del passivo e di mercato più recenti;
2. Supporto nel processo di definizione degli obiettivi di rischio rendimento più adeguati alle aspettative della Fondazione FASC
3. Supporto nel processo di definizione dell'universo investibile ed elaborazione, ed eventuale aggiornamento, delle proposte di Asset Allocation Strategica e Asset Allocation Tattica e delle conseguenziali Risk Asset Allocation Strategica e Tattica;
4. Supporto nel processo di definizione di un budget di rischio coerente ed ottimale;
5. Calcolo del rendimento mensile del portafoglio in termini assoluti e relativi nei confronti del benchmark di AAS;
6. Analisi e valutazione mensile del rendimento, del rischio, dell'efficienza, dei costi del portafoglio complessivo della Fondazione e delle sue componenti mobiliari ed immobiliari;
7. Analisi mensile di tipo VAR e CVAR, effettuata sia a livello di portafoglio, sia a livello di singola asset class;
8. Analisi, valutazione e contribuzione della performance finanziaria e performance attribution con cadenza mensile.
9. Analisi, misurazione e contribuzione del rischio ex post, ivi incluso rischio mercato, rischio di cambio, il rischio di tasso e rischio credito, con cadenza mensile.
10. Analisi mensile di look through dei fondi UCITS compliant detenuti dalla Fondazione.
11. Attività, con frequenza mensile, di Scenario Analysis e Stress Testing.
12. Attività di formazione del personale della Fondazione su procedure, metodologie di calcolo e di valutazione e sistemi, anche informatici, utilizzati dall'advisor nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.
13. Fornitura mensile di una valutazione indipendente dell'andamento dei mercati finanziari

14. Analisi e valutazione del rischio ex-ante in merito a nuove proposte di investimento in strumenti finanziari liquidi ed illiquidi, a richiesta;
15. Supporto alla struttura della Fondazione FASC nella redazione del Bilancio di esercizio, dei budget previsionali;
16. Supporto nella elaborazione e aggiornamento del DPI, del regolamento degli investimenti e di altri documenti richiesti da organi e enti vigilanti.
17. Supporto nella preparazione della documentazione da inviare a COVIP.
18. Partecipazione del responsabile/referente alle riunioni del Comitato Esecutivo della Fondazione sui punti all'ordine del giorno di natura finanziaria e, ove ritenuto necessario, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le attività sopra elencate comporteranno l'elaborazione di apposita reportistica da fornire, con le periodicità sopra indicate, salvo diversa indicazione.

Le attività oggetto del contratto riguardano l'insieme degli asset mobiliari e immobiliari di proprietà dell'Ente, allo stato, risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e suscettibili delle integrazioni e modificazioni connesse alla concreta operatività dell'Ente stesso.

Le attività elencate nel presente articolo dovranno essere svolte in assenza di situazioni di conflitto d'interesse, dunque, in condizione di indipendenza da Istituti di credito, assicurazioni, gestori, advisor e ogni altro intermediario finanziario.

Al 31/12/2022 il portafoglio finanziario complessivo della Fondazione FASC

Tipologia	Patrimonio in mln di € a bilancio
Polizze assicurative	53,1
Gestioni patrimoniali	317,5
Fondi Infrastrutturali	14,6
Titoli obbligazionari diretti	118,8
Azioni Banca d'Italia	50,0
Liquidità	15,5
Partecipazioni immobiliare	333,2
TOTALE	902,7

L'appaltatore nell'adempimento degli obblighi è tenuto alla diligenza connessa alla complessità tecnica dell'incarico conferito (art. 1176 c.c.). FASC, provvederà al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore in base al presente contratto.

FASC si riserva, altresì, il diritto di apportare in ogni momento al presente contratto quelle modifiche che si renderanno necessarie a seguito di sopravvenute esigenze di tipo amministrativo, legislativo o tecnico conformemente con quanto previsto dall'art. 120 del Codice degli Appalti.

Le eventuali verifiche ad opera della Fondazione, come anche l'assenza di contestazioni a seguito di tali verifiche, non esonereranno in alcun modo l'appaltatore dalle proprie responsabilità ai sensi del presente contratto.

Ogni richiesta di chiarimento inoltrata dalla Fondazione all'appaltatore dovrà essere riscontrata nel più breve tempo possibile e, comunque, formalmente e per iscritto, non oltre due giorni lavorativi dall'inoltro della stessa. Il mancato riscontro nel termine assegnato costituirà grave inadempimento.

ART. 2

(Attività relative all'oggetto del contratto)

Le attività del presente contratto riguardano l'intero patrimonio dei valori mobiliari e immobiliari di FASC rappresentato attraverso la distribuzione in Classi di Investimento (Asset Allocation), nonché la distribuzione strategica dei medesimi (Asset Allocation Strategica) e la distribuzione tattica (Asset Allocation Tattica) ed i relativi livelli rischio (Risk Asset Allocation Strategica e Tattica)

Al Risk Manager è inibita a qualsiasi titolo l'attività di gestione anche in forma indiretta del portafoglio di investimento della Fondazione. Lo svolgimento di tale attività, anche in via indiretta, costituirà grave inadempimento e legittimerà la Fondazione alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

È onere del Risk Manager il reperimento di ogni informazione inerente la liquidità e ogni singolo investimento mobiliare e immobiliare del patrimonio, attraverso l'utilizzo di propri applicativi informatici. Il Risk manager si impegna a trasmettere i dati provenienti dalle varie fonti in formato utile e liberamente fruibili da strumenti software in uso al personale della Fondazione.

Si precisa che ogni metodologia o tecnica di analisi e verifica impiegata per l'esecuzione dell'incarico, dovrà essere illustrata in uno specifico documento che ne descriva le modalità di calcolo (dall'individuazione dei dati di input all'ottenimento dei dati finali) così da permettere al personale della Fondazione la verifica e l'eventuale replica.

Tutti i report inerenti le attività dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi dal Risk Manager all'Ente dovranno essere redatti in lingua Italiana e accompagnati da un glossario esplicativo delle terminologie e degli acronimi utilizzati.

La lingua italiana dovrà essere utilizzata nei rapporti con gli organi della Fondazione.

ART. 3

(Asset e Risk Allocation Strategica e Tattica)

Relativamente all'Asset Allocation Strategica e Tattica il Risk Manager si obbliga a compiere le seguenti attività:

- a) elaborare il modello ALM;
- b) verificare annualmente le caratteristiche di rischio/rendimento dell'AAS, approvata da FASC, attraverso l'aggiornamento delle stime dei parametri di rendimento atteso, volatilità e correlazioni attese dei singoli comparti dell'AAS;
- c) sviluppo, con cadenza annuale o per periodi più brevi su richiesta della Fondazione, di analisi di stress test dell'AAS, volti a verificare l'impatto sul rischio/rendimento, di breve, medio e lungo termine.
- d) monitorare annualmente il modello di ALM al fine di:
 - verificare la tenuta dell'equilibrio finanziario in presenza di dati/scenari avversi su diversi orizzonti temporali;
 - analizzare il rischio/probabilità di fallire determinati obiettivi di copertura delle passività;
- e) Monitoraggio mensile dello scostamento del portafoglio della Fondazione rispetto all'AAS e individuazione dei profili di rischio connessi a tale condizione.
- f) monitoraggio mensile della risk allocation strategica (RAS) e dei suoi mutamenti nel tempo e della risk allocation tattica (RAT) valutandone, anche rispetto ai limiti deliberati, l'entità di scostamento rispetto alla RAS;
- g) Verificare il rispetto del budget di rischio approvato o se nel caso proporre una revisione dello stesso a seguito delle mutate condizioni di mercato.

ART. 4

(Report e attività di supporto agli organi del FASC)

Il Risk Manager è tenuto ai seguenti adempimenti documentali:

1. Trasmissione annuale, o su richiesta del FASC per periodi più brevi, del report relativo alle verifiche effettuate sull'AAS e sul modello di ALM del FASC.
2. Trasmissione di un report al mese (12 report annui) per la rilevazione della performance finanziaria e dell'AAT.
3. Trasmissione di un risk report al mese (12 risk report annui).

Il risk manager è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo con all'ordine del giorno argomenti di natura finanziaria e, su specifico invito, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, producendo, se richiesta, apposita eventuale documentazione aggiuntiva rispetto ai report di cui sopra.

Il termine di consegna dei report mensili sarà concordato fra le parti per iscritto e comunque non potrà essere successivo al giorno venti del mese successivo a quello di riferimento del report.

ART. 5

(Analisi della performance finanziaria)

Il Risk Manager si impegna alla misurazione della performance (compresa performance attribution) e del rischio, assoluti e relativi del portafoglio di investimento nel suo

complesso, nei comparti definiti della AAS, per tipologia e per singoli prodotti. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella presente sezione, il risk manager si obbliga a compiere con cadenza mensile (salvo diversa indicazione) le seguenti attività:

- a) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio, dell'efficienza, dei costi del portafoglio complessivo della Fondazione;
- b) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio, dell'efficienza, dei costi e della strategia di investimento dei Fondi UCITS detenuti;
- c) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio, dell'efficienza, dei costi e della strategia di investimento della gestione diretta del patrimonio, con particolare riferimento agli investimenti in strumenti illiquidi;
- d) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio, dell'efficienza dei portafogli aggregati in classi/comparti di investimento (definiti dall'AAS);
- e) analisi di attribuzione delle performance finanziaria e della performance attribution per ciascun **eventuale mandato e per la gestione diretta** e per ciascun aggregato di portafoglio in classi di investimento

ART. 6

(Analisi del rischio del portafoglio)

Il Risk Manager s'impegna alla misurazione del rischio complessivo del portafoglio, di aggregati dello stesso (comparti e/o tipologie di prodotti) fino al singolo investimento tramite l'identificazione e la quantificazione dei fattori di rischio scomposto per classe di attivo, classe di rischio e per singolo investimento. Il Risk Manager si obbliga a compiere con cadenza mensile le seguenti attività:

- analisi del Value at Risk su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza;
- analisi dell' Expected Shortfall su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza;
- Marginal VAR ed Incremental VAR su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza.

Il Risk Manager si obbliga a compiere inoltre, con cadenza mensile, le seguenti attività:

- stima del rischio illiquidità;
- stima del rischio di cambio e dell'esposizione del patrimonio dell'Ente nei confronti delle valute estere, sia diretta che indiretta, e valutazione dell'efficienza delle coperture poste in essere;
- quantificazione dell'esposizione ai singoli fattori di rischio con relativa evoluzione temporale;

- analisi di sensitività del portafoglio e delle asset class al variare dei fattori di rischio;
 - altri opportuni indicatori di rischio da concordare con il Servizio Patrimonio dell'Ente (per esempio downside risk, max drawdown, semideviazione standard, beta, indici di concentrazione, etc.);
- analisi di backtesting del modello di valutazione del Value at Risk applicato (verifica che il limite definito dalla previsione della massima perdita attesa sui diversi orizzonti temporali non venga effettivamente superato);
- analisi di confronto e correlazione degli investimenti illiquidi (fondi immobiliari - private equity – private debt) con i principali indici di mercato settoriali.

ART. 7

(Analisi preliminare degli investimenti)

Su richiesta della Fondazione, il Risk Manager si impegna a fornire una valutazione della rischiosità degli investimenti in fase di selezione, svolgendo le seguenti attività:

- analisi di sensitività del portafoglio all'introduzione dell'investimento nella gestione; - scenario analysis, stress testing.

Il Risk Manager si impegna a fornire una analisi e valutazione degli investimenti alternativi:

- analisi e comparazione del portafoglio complessivo in investimenti alternativi della Fondazione in base all'indice di riferimento scelto nell'Asset Allocation Strategica;
- analisi quantitativa (analisi di performance, di rischio, di correlazione con i principali indici dei mercati tradizionali) del portafoglio alternativo;
- analisi qualitativa degli investimenti alternativi e possibile partecipazione agli incontri periodici con i gestori dei fondi.

In merito all'analisi e alla valutazione degli investimenti alternativi il Risk manager dovrà fornire con tempestività le schede di valutazione relative a tal fine predisposte e un report del portafoglio alternativo con cadenza almeno bimestrale.

ART. 8

(Durata dell'appalto)

La durata del contratto (escluse le eventuali opzioni) è di due anni decorrenti dalla data di stipula o da altra data concordata tra le parti per iscritto.

Non è previsto il rinnovo del contratto.

Il FASC avrà la facoltà di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento del contratto.

ART. 9

(Corrispettivo)

Il corrispettivo per il biennio del servizio è pari a complessivi € XXX.XXX,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza.

ART. 10 **(Composizione del gruppo di lavoro)**

L'impresa aggiudicataria si obbliga, per la durata del contratto, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella indicata in sede di gara. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente approvate dalla Fondazione; la società si obbliga, pertanto, a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni dei componenti del suddetto gruppo di lavoro.

La Fondazione si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali-quantitativo sulle attività svolte dal gruppo di lavoro; qualora la Fondazione riscontri una non conformità dell'affidatario ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

ART. 11 **(Responsabile del Servizio)**

L'Appaltatore dovrà nominare una o più persone qualificate quale Responsabile del servizio o di parti autosufficienti di esso per coordinare il personale addetto. Il Responsabile avrà il compito di assicurarsi che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi. L'Appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile del servizio, almeno un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

ART. 12 **(Pagamenti)**

La fatturazione dei servizi oggetto del presente capitolato avverrà in rate trimestrali. Il pagamento del corrispettivo del servizio dovrà avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica.

Sull'importo dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Il corrispettivo è versato a corpo al netto della ritenuta dello 0,50%, applicata ai sensi dell'art. 11 comma 6 del codice degli appalti e svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni, previo rilascio del DURC.

ART. 13 **(Cauzione)**

A garanzia degli adempimenti di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, l'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare un deposito cauzionale definitivo, da costituirsi secondo quanto previsto dall'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

ART. 14 **(Cessione del contratto)**

E' vietata, a pena di risoluzione, la cessione, anche parziale, del contratto.

ART. 15 **(Codice Etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/2001)**

FASC ha approvato e formalmente adottato i propri Codice etico e Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma nello svolgimento della propria attività e le modalità di gestione e organizzative, pertanto l'aggiudicatario si obbliga ad astenersi dall'assumere comportamenti contrari agli stessi nell'esecuzione del presente servizio.

L'eventuale violazione di tali principi è considerata quale inadempimento contrattuale e pertanto legittima FASC a risolvere il rapporto in essere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

ART. 16 **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 187/2010, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

Il C.I.G. (codice identificativo gara), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta del FASC relativo alla commessa e che deve essere utilizzato su tutti gli strumenti di pagamento è quello riportato sui documenti di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 17 **(Clausola penale)**

La mancata, incompleta o irregolare effettuazione del servizio rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico o schema di contratto, nonché qualsiasi ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto ai termini fissati dalla Fondazione comporterà l'applicazione di una penale giornaliera da 0,3 per mille a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Delle applicazioni

delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate la Fondazione renderà tempestivamente informata l'impresa a mezzo PEC, assegnando alla stessa un termine per poter fornire eventuali giustificazioni che saranno oggetto di esame.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicano il risarcimento di eventuali ulteriori oneri e/o danni subiti dalla Fondazione a causa dei ritardi e/o degli inadempimenti.

ART. 18

(Clausola risolutiva espressa)

La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in caso di inadempimento, ossia qualora l'Impresa appaltatrice non ottemperi agli obblighi previsti dal presente Capitolato - Contratto e/o non ottemperi conformemente a quanto previsto dagli stessi.

In particolare, la facoltà di risoluzione immediata del contratto può essere esercitata dalla Fondazione nei seguenti casi:

- a) ritardo superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, nell'assunzione dell'appalto;
- b) raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale;
- c) cessione totale o parziale dell'appalto ovvero sub-appalto, anche parziale, dei servizi previsti dal presente contratto;
- e) gravi e ripetute violazioni delle misure di sicurezza;
- f) frode;
- g) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dal presente capitolato tecnico; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- h) inosservanza di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i) mancanza e/o perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia;
- j) mancanza e/o perdita dei requisiti di ordine generale e morale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito all'aggiudicazione definitiva;
- k) mancata comunicazione di fatti sopravvenuti che possano incidere negativamente sul possesso dei requisiti in ordine generale e morale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, autocertificati in sede di presentazione dell'offerta e comprovati in esito all'aggiudicazione definitiva;
- l) violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e del Modello 231/2001 adottati dalla Fondazione;
- m) fallimento dell'Impresa aggiudicataria;

- n) violazione della riservatezza e del segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui il personale dell'Impresa sia venuto a conoscenza in occasione dell'espletamento delle sue mansioni;
- o) tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato tecnico – schema di contratto e dagli altri documenti di gara;
- p) l'inadempimento dell'obbligazione generale che impone l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato con osservanza della diligenza resa necessaria dalla natura delle attività da svolgersi.

Al ricorrere delle condizioni sopra riportate, la Fondazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando all'Impresa appaltatrice, mediante PEC, la propria volontà di avvalersi di tale clausola.

Negli altri casi di inadempimento contrattuale dell'Affidatario, il FASC, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1454 del Codice Civile, provvederà a contestare in forma scritta la violazione con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il rapporto con la Fondazione sarà risolto di diritto.

La risoluzione del contratto, in ogni caso, non esime la Fondazione dal pagamento del corrispettivo stabilito, in misura proporzionale alle prestazioni effettivamente rese dall'Affidatario al momento della risoluzione del contratto, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione all'Impresa inadempiente delle penali previste dall'articolo 17 del presente Capitolato, nonché l'obbligo, sempre gravante sull'Impresa inadempiente, di risarcire l'eventuale danno ulteriore subito dalla Fondazione.

ART. 19 (Recesso)

La Fondazione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, la Fondazione prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.

ART. 20 (Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

ART. 21 (Spese di contratto)

Il contratto deve essere registrato e alla registrazione stessa provvederà l'aggiudicatario. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di registrazione del contratto di appalto, i relativi

diritti di segreteria, i bolli e tutte le spese accessorie relative al contratto, nonché le spese relative alla pubblicità legale del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di gara.

ART. 22 **(Trattamento dei dati personali)**

I dati forniti dagli operatori economici saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto delle disposizioni di legge, esclusivamente per le finalità indicate.

Finalità

I dati degli interessati, essenzialmente identificativi e contabili, oggetto del trattamento, sono utilizzati per adempiere a finalità strumentali allo svolgimento del rapporto in essere precontrattuale e/o contrattuale, il quale si concretizza nella gestione di servizi, anche professionali, oltre che nella gestione delle attività ad esse connesse, quali l'archiviazione, la fatturazione, l'elaborazione, nel completo rispetto del principio della correttezza e della liceità e delle disposizioni di legge.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza idonee previste dal legislatore.

Natura del conferimento e consenso

Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario, in quanto l'eventuale rifiuto al rilascio comporta l'impossibilità per il Titolare di dar corso pienamente a tutte le attività necessarie o funzionali al rapporto instaurato/instaurando e di adempiere agli obblighi ad esso connessi.

Il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obbligo di legge o per l'esecuzione di obblighi derivanti da contratto.

Comunicazione, diffusione

I dati personali raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati con soggetti terzi diversi dal Titolare, dai Responsabili e dagli incaricati, fatte salve le comunicazioni a società e consulenti di cui il Titolare si avvale (consulenti legali, contabili...) ove esse siano necessarie e comunque indispensabili per lo svolgimento di attività funzionali al Titolare purché connaturate alle finalità di cui alla presente informativa, con garanzia di utilizzo da parte dei terzi nel completo rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.

Diritti dell'interessato

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e al Capo VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).

L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

Titolare

Titolare del trattamento dei dati è Fondazione FASC via Tommaso Gulli 39 20147 Milano.
Tel 02 48778554 e-mail: segreteria@fasc.it

DPO

DPO è il dott. Daniele Antonio Galante – email: privacy@fasc.it

Tempo di conservazione

I dati personali dell'aggiudicatario saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento dei rapporti sussistenti tra le parti e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del contratto.

**ART. 23
(Riservatezza)**

Tutti i dati e le informazioni acquisiti in ragione dell'esecuzione del presente Contratto devono considerarsi riservati.

**ART. 24
(Responsabile del procedimento)**

Il Responsabile del procedimento è il dott. Paolo De Marcellis

**ART. 25
(Norme di rinvio)**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al Codice Civile.